

Beni comuni, di Stefano Rodotà

Bozza

Bene comune o beni comuni? Nel recente discorso pubblico, l'ultima espressione ha preso il sopravvento su quella storica, fino a presentarsi come l'unica strada perché il bene comune possa realizzarsi. Esistono, infatti, versioni palingenetiche dei beni comuni, quando ad esempio se ne parla come della "rivoluzione del XXI secolo", precludendo così la possibilità di analisi differenziate o comunque volte ad individuare i *commons* all'interno della più generale categoria dei beni. Quando, infatti, si mette in evidenza che i beni comuni si collocano "oltre lo Stato e il mercato", vi sono due modi di intendere *l'oltre*: come l'individuazione di beni irriducibili a quelle due dimensioni; o piuttosto come una radicale cancellazione di queste, avendo nel comune l'unico riferimento.

Se si guarda al modo in cui si sta svolgendo la discussione nei più diversi paesi, essa è caratterizzata dal fatto che la riflessione sui beni comuni è parte di un più generale ripensamento della tassonomia dei beni, sì che anche la proprietà privata e quella pubblica vengono presentate come appartenenti ad un sistema di relazioni complessivamente ridefinito proprio dalla presenza di beni comuni. Una analisi così orientata, peraltro, consente di evitare il rischio, presente in più di un caso, di insistere sulla rilevanza generale dei beni comuni trascurando il ruolo che ancora può e deve essere affidato alla proprietà pubblica.

Siamo di fronte ad una discussione lunga, nel corso della quale si è messo in evidenza come si dovesse affrontare il problema della costruzione dell'"opposto della proprietà", con tutte le implicazioni derivanti dal fatto che così veniva revocata in dubbio una delle categorie fondanti della modernità, peraltro tornata prepotentemente alla ribalta nel tempo del neoliberismo. Questa discussione ha assunto in Italia particolare evidenza per effetto del referendum del 2011 sull'acqua "bene comune", che ha reso non obbligatorio l'affidamento a privati della gestione di questo servizio. La rilevanza così assunta dal problema non ha solo stimolato la ricerca italiana, ma ha richiamato su questa l'attenzione di studiosi e politici di diversi paesi, determinando anche una attenzione all'interno delle istituzioni dell'Unione europea. In Italia, tuttavia, si è cercato e si cerca di cancellare o di aggirare l'esito del referendum, che ha posto limiti anche al profitto realizzato attraverso la gestione dei servizi, tanto che si è dovuto sollecitare l'intervento della

Corte costituzionale, che ha ribadito il valore vincolante del voto referendario. Vicenda per molti versi sconcertante, perché ha messo in evidenza la scarsa o nulla considerazione del fatto che ventisei milioni di cittadini si erano espressi per l'acqua bene comune e per la limitazione del profitto, rivitalizzando anche l'istituto del referendum.

L'attenzione per i beni comuni porta con sé la necessità di stabilire i criteri per la loro identificazione. Questione complessa e controversa, che tuttavia non può essere risolta rinviando ad un presunta "natura" del bene che lo identificherebbe come comune. Tra le varie definizioni possibili, può essere utile ricordare quella che si trova in alcuni disegni di legge presentati al Senato, che riprendono la proposta di una Commissione ministeriale incaricata di affrontare la revisione delle norme del codice civile in materia di proprietà pubblica: "cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona". Si tratta, quindi, di beni sottratti all'appropriazione esclusiva da parte di soggetti pubblici o privati e direttamente disponibili per realizzare le finalità appena indicate. Così non soltanto la categoria dei beni comuni trova formale legittimazione, ma viene messa direttamente in relazione con la dimensione costituzionale.

L'individuazione dei beni porta con sé anche l'identificazione dei soggetti che gestiscono e godono del bene. Uno spunto in questa direzione si coglie nell'articolo 43 della Costituzione, dove si prevede la possibilità di affidare "a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale". Emerge così il profilo cooperativo con altre persone, unificate dal fatto che uno stesso bene serve per la soddisfazione della medesima categoria di interessi fuori da ogni logica escludente, tipica della proprietà privata. Si può aggiungere che la forte attenzione per i beni comuni appartiene a quella nuova ondata di beni ad alto contenuto relazionale che caratterizza il nostro tempo, valorizzando condivisione, interazione con l'altro, socialità, benefici reciproci. L'individuazione dei beni comuni all'interno della più ampia categoria dei beni relazionali attribuisce rilievo al principio di solidarietà e ridefinisce il rapporto tra mondo delle persone e mondo dei beni, non più affidato solo all'intermediazione necessaria di un terzo, pubblico o privato che sia, e tendenzialmente dominato dalla logica del profitto, che condiziona l'accesso ad una contropartita.

Si va così oltre la logica binaria, che ha dominato negli ultimi due secoli la riflessione occidentale – proprietà pubblica o privata. E tutto questo viene proiettato nella dimensione della cittadinanza, per il rapporto che si istituisce tra le persone, i loro bisogni, i beni che possono soddisfarli, così modificando la configurazione stessa dei diritti, definiti appunto di cittadinanza, e delle modalità del loro esercizio.

Questa non è una illuminazione improvvisa. E' l'esito di una riflessione che riguarda i "beni primari", necessari per garantire alle persone il godimento di diritti fondamentali, e per individuare gli interessi collettivi, le modalità di uso e gestione dei beni stessi. Emerge un retroterra non proprietario, si manifesta concretamente l'esigenza di garantire situazioni legate al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della persona.

Non è l'unico percorso possibile, ma è sicuramente quello che manifesta una diretta coerenza con il modo in cui si è venuto strutturando il costituzionalismo della seconda metà del secolo passato. Si coglie così una nuova relazione tra istituzioni, diritti, persone, che mette in evidenza come proprio il rapporto tra mondo delle persone e mondo dei beni non debba essere necessariamente mediato dall'intervento pubblico o da quello del mercato.

I diritti fondamentali delle persone, infatti, identificano le condizioni stesse di quell'esistenza "libera e dignitosa" di cui parla la Costituzione e che deve essere sottratta alla pura logica mercantile. La prima conseguenza di questa impostazione è appunto una tassonomia dei beni innovata dal riconoscimento formale di quelli comuni. La seconda conseguenza è una considerazione "non naturalistica" dei beni comuni, che si presentano come una costruzione storica e sociale riferita ai fondamenti costituzionali di un ordinamento. La terza comporta la dislocazione dei beni comuni dall'ambito proprietario e mercantile a quello individuato dal primato della persona e dei suoi diritti fondamentali. Una quarta può essere individuata nel limite costituzionale che viene così imposto alla legittimità delle "chiusure" nell'accesso a determinate categorie di beni, non ammissibili quando può determinarsi un conflitto appunto con la tutela effettiva di diritti fondamentali. Da quest'insieme di constatazioni può trarsi la conclusione che non siamo di fronte ad una semplice associazione tra diritti fondamentali e beni comuni, bensì alla produzione di beni comuni attraverso i diritti fondamentali.

Le vie istituzionali percorribili sono diverse, complementari più che alternative. Rispondendo alle sollecitazioni provenienti dalla società, in Italia negli ultimi tempi si è assistito ad una attenzione assai viva degli enti locali, che hanno dato alla "democrazia di prossimità" modalità volte a consentire l'attribuzione a gruppi di cittadini di beni per iniziative comuni, a strutturare forme di collaborazione tra cittadini e comuni "per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani". I beni comuni producono cittadinanza attiva.

Considerando questa ed altre iniziative, ci si avvede che esse non sempre realizzano una progettazione istituzionale adeguata per il raggiungimento degli obiettivi affidati alla categoria dei beni comuni. Si sono così esplorate, non in Italia soltanto, strade diverse, mettendo con forza l'accento sul momento cooperativo. Il riferimento è all'autogoverno dei cittadini utenti, riuniti appunto in impresa cooperativa, assicurando un accesso aperto al bene attraverso una gestione

democratica da parte degli utenti stessi e con un coinvolgimento degli altri attori interessati alla gestione (lavoratori, finanziatori, altre comunità interessate).

In questa prospettiva devono essere prese in considerazione le caratteristiche proprie di ciascun bene, in particolare se esso permette o no usi “rivali”, utilizzazioni analoghe e contemporanee da parte di una molteplicità di soggetti, come accade per la terra. E la scarsità permane per beni vitali come l’acqua. Diversa, evidentemente, è la situazione di altri beni, come la conoscenza che, in rete, non ha il carattere naturale della scarsità, è quindi suscettibile di usi non rivali, configurandosi propriamente come un *common*, come un bene comune globale. Ma proprio questa sua globalità rende problematico, o improponibile, uno schema istituzionale di gestione che faccia capo ad una comunità di utenti. Come si potrebbe estrarre questa comunità dai miliardi di soggetti che costituiscono il popolo della Rete? Siamo di fronte ad uno di quei beni definiti “not community based”. Di conseguenza la tutela della conoscenza in Rete non passa attraverso l’individuazione di un gestore, ma attraverso la definizione dalle condizioni d’uso del bene, che deve essere direttamente accessibile da tutti gli interessati, sia pure con i temperamenti resi necessari dalle diverse modalità di produzione della conoscenza.

Ampliando la categoria, si estende la definizione di bene comune, alla città, alla scuola, alla salute, al Welfare...L’uso inflattivo di questo riferimento rischia di comprometterne la forza conoscitiva e le possibilità regolative. Ma è significativo che la discussione aperta sui beni comuni si dirami nelle più varie direzioni, così testimoniando il bisogno di una partecipazione dei cittadini nelle situazioni socialmente più rilevanti.